

Deliberazione di Consiglio

Seduta del 30 marzo 2022 n. 18

Oggetto: CONSIGLIO DI BACINO VERONA CITTA'. DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 1, DEL TQRIF, SULLA BASE DEL LIVELLO QUALITATIVO PREVISTO NEI CONTRATTI DI SERVIZIO VIGENTI E NELLA CARTA DELLA QUALITÀ VIGENTE, DEGLI OBBLIGHI DI QUALITÀ CONTRATTUALE E TECNICA CHE DEVONO ESSERE RISPETTATI DAI GESTORI DEI SINGOLI SERVIZI DEI RIFIUTI URBANI.

L'anno 2022 il giorno 30 del mese di Marzo convocato nelle forme di legge si è riunito il Consiglio comunale, in modalità mista con presenza limitata in Sala Gozzi di Palazzo Barbieri e in videoconferenza, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica.

Presiede: LEONARDO FERRARI

Partecipa: GIUSEPPE BARATTA (IL VICE SEGRETARIO GENERALE)

Risultano presenti e assenti i consiglieri come dal seguente prospetto:

SBOARINA FEDERICO	Assente	LAPERNA THOMAS	Presente
ADAMI MARIA FIORE	Presente	LESO ANNA	Presente
BACCIGA ANDREA	Presente	MASCHIO CIRO	Assente
BENINI FEDERICO	Presente	MELONI PAOLO	Assente
BERTUCCO MICHELE	Presente	PACI MASSIMO	Assente
BISINELLA PATRIZIA	Presente	PADOVANI CARLA	Assente
BOCCHI LAURA	Presente	PADOVANI GIANMARCO	Presente
BONATO MAURO	Presente	PERBELLINI DANIELE	Presente
BOZZA ALBERTO	Assente	ROSSI PAOLO	Presente
BRESSAN PAOLA	Presente	RUSSO ROSARIO	Assente
COMENCINI VITO	Presente	SESSO NICOLÒ	Presente
DE MARZI MATTEO	Presente	SIMEONI ROBERTO	Presente
DRUDI DANIELA	Assente	TOSI FLAVIO	Assente
FERRARI LEONARDO	Presente	VALLANI STEFANO	Presente
FERRARI TOMMASO	Presente	VANZETTO MARTA	Assente
GENNARI ALESSANDRO	Assente	VELARDI ANDREA	Presente
GRASSI ANNA	Presente	ZANDOMENEGHI MARCO	Presente
GUARDINI ENRICO	Presente	ZELGER ALBERTO	Assente
LA PAGLIA ELISA	Presente		

e pertanto, alla trattazione dell'oggetto, risultano presenti 25 e assenti 12 su un totale di 37 membri del Consiglio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione n. 36/2022 del 28/03/2022, presentata dalla Direzione Amministrativo Gestione del Territorio – Autorità di Bacino, inerente l'oggetto e depositata agli atti;
- Udata l'illustrazione della proposta da parte dell'Assessore Bianchini;
- Udito il dibattito svoltosi con l'intervento dei Consiglieri, dell'Assessore e della Dirigente Dott.ssa Fragiaco, come riportato nel separato sommario verbale della seduta a cui si fa integrale rinvio;

Premesse

- l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione 18 gennaio 2022 15/2022/R/RIF ha approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (di seguito: TQRIF), allegato A alla suddetta deliberazione;
- l'applicazione del TQRIF decorrerà dal 1° gennaio 2023, con una durata del primo periodo regolatorio relativo alla qualità pari a tre anni per allinearne il termine finale (31 dicembre 2025) a quello dell'attuale regolazione tariffaria (MTR-2);
- l'art. 3, comma 1, del TQRIF prevede che: *"Entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito."*;
- la tabella richiamata dal succitato art.3, comma 1, del TQRIF ha il seguente contenuto:

		PREVISIONI DI OBBLIGHI E STRUMENTI DI CONTROLLO IN MATERIA DI QUALITÀ TECNICA (CONTINUITÀ, REGOLARITÀ, E SICUREZZA DEL SERVIZIO)	
		QUALITÀ TECNICA = NO	QUALITÀ TECNICA = SI
PREVISIONI DI OBBLIGHI	QUALITÀ CONTRATTUALE = NO	SCHEMA I LIVELLO QUALITATIVO MINIMO	SCHEMA III LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO

IN MAT ERIA DI QUA LITÀ CON TRA TTU ALE	QUALITÀ CONTRATT UALE = SI	SCHEMA II LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO	SCHEMA IV LIVELLO QUALITATIVO AVANZATO
--	----------------------------------	---	---

- entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente, anche su proposta motivata del gestore, può determinare eventuali obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento.
- gli standard generali di qualità applicabili a ciascuno schema regolatorio sono riportati nella Tabella 1 dell'Articolo 53.1 del TQRIF, i cui contenuti di seguito si rappresentano:

	Schema I	Schema II	Schema III	Schema IV
Percentuale minima di risposte alle richieste di attivazione di cui all'Articolo 8, inviate entro trenta (30) giorni lavorativi	non applicato allo Schema	80%	70%	90%
Percentuale minima di attrezzature per la raccolta di cui all'Articolo 9, consegnate all'utente entro cinque (5) giorni lavorativi, senza sopralluogo	non applicato allo Schema	80%	70%	90%
Percentuale minima di attrezzature per la raccolta di cui all'Articolo 9, consegnate all'utente entro dieci (10) giorni lavorativi, con sopralluogo	non applicato allo Schema	80%	70%	90%
Percentuale minima di risposte alle richieste di variazione e di cessazione del servizio di cui all'Articolo 12, inviate entro trenta (30) giorni lavorativi	non applicato allo Schema	80%	70%	90%
Percentuale minima di risposte a reclami scritti, di cui all'Articolo 14, inviate entro trenta (30) giorni lavorativi	non applicato allo Schema	80%	70%	90%
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni, di cui all'Articolo	non applicato allo	80%	70%-	90%

15, inviate entro trenta (30) giorni lavorativi	Schema			
Nei casi di cui all'Articolo 50.1, percentuale minima di reclami, ovvero di richieste inoltrate al gestore della raccolta e trasporto e/o spazzamento e lavaggio delle strade, di cui all'Articolo 51, entro cinque (5) giorni lavorativi	non applicato allo Schema	80%	70%	90%
Nei casi di cui all'Articolo 50.1, percentuale minima di risposte ricevute dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, inoltrate all'utente, di cui all'Articolo 52, entro cinque (5) giorni lavorativi	non applicato allo Schema	80%	70%	90%
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di rettifica degli importi addebitati, di cui all'Articolo 16, inviate entro sessanta (60) giorni lavorativi	non applicato allo Schema	80%	70%	90%
Tempo medio di attesa, di cui Articolo 21, tra l'inizio della risposta e l'inizio della conversazione con l'operatore o la conclusione della chiamata per rinuncia prima dell'inizio della conversazione con l'operatore (tempo medio di attesa per il servizio telefonico)	non applicato allo Schema	Solo registrazioni	Solo registrazioni	≤ 240 secondi
non dovuti di cui all'Articolo 28.3, effettuati entro centoventi (120) giorni lavorativi	non applicato allo Schema	80%	70%	90%
Percentuale minima di ritiri di rifiuti su chiamata, di cui all'Articolo 31, entro quindici (15) giorni lavorativi	non applicato allo Schema	80%	70%	90%
Percentuale minima di segnalazioni per disservizi, di cui Articolo 33, con tempo di intervento entro cinque (5) giorni lavorativi, senza sopralluogo	non applicato allo Schema	80%	70%	90%
Percentuale minima di segnalazioni per disservizi, di cui Articolo 33, con tempo di intervento entro dieci (10) giorni lavorativi, con sopralluogo	non applicato allo Schema	80%	70%	90%
Percentuale minima di richieste per la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, di cui all'Articolo 34,	non applicato allo Schema	80%	70%	90%

con tempo di intervento entro dieci (10) giorni lavorativi, senza sopralluogo				
Percentuale minima di richieste per la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, di cui all'Articolo 34, con tempo di intervento entro quindici (15) giorni lavorativi, con sopralluogo	non applicato allo Schema	80%	70%	90%
Puntualità del servizio di raccolta e trasporto, di cui all'Articolo 39	non applicato allo Schema	non applicato allo Schema	80%	90%
Diffusione dei contenitori della raccolta stradale e prossimità non sovra-riempiti, di cui all'Articolo 40	non applicato allo Schema	non applicato allo Schema	80%	90%
Durata delle interruzioni del servizio di raccolta e trasporto, di cui all'Articolo 41, non superiori a ventiquattro (24) ore	non applicato allo Schema	non applicato allo Schema	non applicato allo Schema	85%
Puntualità del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade, di cui all'Articolo 46	non applicato allo Schema	non applicato allo Schema	80%	90%
Durata delle interruzioni del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade, di cui all'Articolo 47, non superiore a ventiquattro (24) ore	non applicato allo Schema	non applicato allo Schema	non applicato allo Schema	85%
Percentuale minima di prestazioni di pronto intervento, di cui all'Articolo 49, in cui il personale incaricato dal gestore arriva sul luogo entro quattro (4) ore dall'inizio della conversazione con l'operatore	non applicato allo Schema	70%	80%	90%

- gli obblighi di servizio previsti per ciascuno schema regolatorio sono indicati nella Tabella 2 dell'Appendice I allegata al TQRIF, i cui contenuti di seguito si rappresentano:

	Schema I	Schema II	Schema III	Schema IV
Adozione e pubblicazione di un'unica Carta della qualità del servizio per gestione di cui all'Articolo 5	SI	SI	SI	SI
Modalità di attivazione del servizio di cui all'Articolo 6 e all'Articolo 7	SI	SI	SI	SI
Modalità per la variazione o cessazione del servizio di cui	SI	SI	SI	SI

all'Articolo 10 e all'Articolo 11				
Procedura per la gestione dei reclami, delle richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, di cui all'Articolo 13, all'Articolo 17 e all'Articolo 18	SI	SI	SI	SI
Obblighi e requisiti minimi dello sportello fisico e <i>online</i> di cui all'Articolo 19 e all'Articolo 22	non applicato allo Schema	SI	SI	SI
Obblighi di servizio telefonico di cui all'Articolo 20 e all'Articolo 22	SI	SI	SI	SI
Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi non dovuti di cui al Titolo V (ad eccezione dell'Articolo 28.3)	SI	SI	SI	SI
Obblighi in materia di servizi di ritiro su chiamata e modalità per l'ottenimento di tali servizi di cui all'Articolo 29 e all'Articolo 30	SI	SI	SI	SI
Obblighi in materia di disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare di cui all'Articolo 32	SI	SI	SI	SI
Predisposizione di una mappatura delle diverse aree di raccolta stradale e di prossimità di cui all'Articolo 35.1	SI	SI	SI	SI
Predisposizione di un <i>Programma delle attività di raccolta e trasporto</i> di cui all'Articolo 35.2	SI	SI	SI	SI
Nelle gestioni che non hanno adottato sistemi di telecontrollo del livello di riempimento dei contenitori, ovvero anche laddove l'implementazione di tali sistemi non assicuri ancora un'adeguata copertura del territorio servito, predisposizione di un <i>Piano di controlli periodici sullo stato di riempimento e di corretto funzionamento delle aree di raccolta stradale o di prossimità</i> di cui agli Articoli 35.3 e 35.4	non applicato allo Schema	non applicato allo Schema	SI	SI
Registrazione delle interruzioni del servizio di raccolta e trasporto di cui all'Articolo 36	non applicato allo Schema	non applicato allo Schema	non applicato allo Schema	SI

Predisposizione di un <i>Programma delle attività di spazzamento e lavaggio delle strade</i> di cui all'Articolo 42.1	SI	SI	SI	SI
Registrazione delle interruzioni del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade di cui all'Articolo 43	non applicato o allo Schema	non applicato allo Schema	non applicato o allo Schema	SI
Obblighi in materia di sicurezza del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'Articolo 48	SI	SI	SI	SI

- al fine di definire gli obblighi di servizio e gli standard generali relativi alla qualità contrattuale del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, nel TQRIF si fa riferimento ai seguenti indicatori:

0	a) tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio;
1	b) tempo di risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio;
2	c) tempo di consegna delle attrezzature per la raccolta;
3	d) tempo di risposta motivata a reclami scritti;
4	e) tempo di risposta motivata a richieste scritte di informazioni;
5	f) tempo di risposta motivata alle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati;
6	g) tempo medio di attesa per il servizio telefonico;
7	h) tempo di rettifica degli importi non dovuti;
8	i) tempo di ritiro dei rifiuti su chiamata;
9	j) tempo di intervento in caso di segnalazione per disservizi;
10	k) tempo di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare.

- al fine di definire gli obblighi di servizio e gli standard generali relativi alla qualità tecnica del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, nel TQRIF si fa riferimento ai seguenti indicatori:

a	a) puntualità del servizio di raccolta e trasporto;
b	b) diffusione dei contenitori della raccolta stradale e di prossimità non sovra-riempiti;
c	c) durata dell'interruzione del servizio di raccolta e trasporto;

d	d) puntualità del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade;
e	e) durata dell'interruzione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade;
f	f) tempo di arrivo sul luogo della chiamata per pronto intervento.

- sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel TQRIF tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, relativamente agli utenti domestici e non domestici del servizio medesimo;
- qualora le attività incluse nel servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani siano gestite da soggetti distinti, le disposizioni del TQRIF si applicano:

a) al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, per le prestazioni inerenti all'attivazione, variazione o cessazione del servizio, ai reclami, alle richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, ai punti di contatto con l'utente, e alle modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi non dovuti;

b) al gestore della raccolta e trasporto e al gestore dello spazzamento e del lavaggio delle strade, ognuno per le attività di propria competenza, con riferimento al ritiro dei rifiuti su chiamata, agli interventi per disservizi e per la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, alle disposizioni relative alla continuità, alla regolarità ed alla sicurezza del servizio.

In deroga a quanto previsto nella precedente lettera a), l'ETC può individuare quale soggetto obbligato agli adempimenti contenuti nel TQRIF inerenti ai punti di contatto con l'utente e alla gestione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni riguardanti le attività di raccolta e trasporto e spazzamento e lavaggio delle strade, il gestore delle suddette attività previa intesa con lo stesso e con le Associazioni dei consumatori locali, in luogo del gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti;

– il TQRIF definisce "ente territorialmente competente" l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;

– debba essere pertanto il Consiglio di Bacino "Verona Città", in quanto Ente di Governo dell'Ambito, costituito ai sensi del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 ed operativo, ad assumere il ruolo di Ente Territorialmente Competente (di seguito: ETC) ad assolvere ai compiti che il TQRIF assegna a quest'ultimo;

– il TQRIF definisce "gestione" l'ambito tariffario, ovvero il territorio, comunale o sovra-comunale, sul quale si applica la medesima tariffa (sia essa TARI o tariffa corrispettiva);

– pertanto questo ETC dovrà assolvere ai compiti che il TQRIF gli assegna avendo riguardo alla gestione che corrisponde all'ambito tariffario coincidente con il territorio del Comune di Verona;

– nel Bacino “Verona Città” non esiste un gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ma le attività incluse nel servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, sono gestite da soggetti distinti, ed in particolare:

1) AMIA VERONA SPA è il gestore della raccolta e trasporto e gestore dello spazzamento e del lavaggio delle strade;

2) SOLORI SPA è il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti;

– la determinazione, ai sensi dell'art. 3.1 del TQRIF, degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dai gestori dei singoli servizi, individuando il posizionamento della gestione in uno dei quattro schemi previsti dalla regolazione, deve essere compiuta dall'ETC sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di Servizio e/o Carta della qualità vigente/i;

Visto pertanto:

– il contratto di servizio che regola l'attività di AMIA VERONA SPA nel quale non sono presenti standard qualitativi migliorativi e/o ulteriori rispetto a quelli individuati nel TQRIF;

– il contratto di servizio che regola l'attività di SOLORI SPA nel quale non sono presenti i standard qualitativi migliorativi e/o ulteriori rispetto a quelli individuati nel TQRIF;

– la vigente carta della qualità relativa al Servizio della raccolta e trasporto e gestore dello spazzamento e del lavaggio delle strade, approvata da AMIA VERONA SPA;

– la vigente carta della qualità relativa al servizio di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, approvata da SOLORI SPA;

Ritenuto:

– di determinare, sulla base del livello qualitativo previsto nei suddetti Contratti di servizio e nelle suddette Carte della qualità, gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dai gestori dei singoli servizi, per tutta la durata del PEF, individuando per la gestione, di cui al bacino tariffario coincidente con il Comune di Verona, il posizionamento nello schema I di cui alla tabella dell'art. 3, comma 1 del TQRIF;

– di non determinare obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi ed ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema sopra individuato;

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;

Verificato il rispetto della salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art 193 del D.Lgs del 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e precisamente dal Dirigente Responsabile della Direzione Amministrativo Gestione del Territorio Autorità di Bacino, proponente il provvedimento e dal Responsabile del Servizio Finanziario;

- Sottoposta dal Presidente in votazione la proposta di delibera, ha dato il seguente esito rilevato dal sistema e proclamato dal Presidente:

Consiglieri presenti: 26

Non Votanti: 0

Votanti: 26

Astenuti: 3

Favorevoli: 21
Contrari: 2

Presenti: n. 26

M. Adami, A. Bacciga, M. Bertucco, L. Bocchi, M. Bonato, P. Bressan, V. Comencini, M. De Marzi, T. Ferrari, L. Ferrari, A. Grassi, E. Guardini, E. La Paglia, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, F. Sboarina, N. Sesso, R. Simeoni, S. Vallani, M. Vanzetto, A. Velardi, M. Zandomeneghi

Assenti: n. 11

F. Benini, P. Bisinella, A. Bozza, D. Drudi, A. Gennari, P. Meloni, M. Paci, G. Padovani, C. Padovani, F. Tosi, A. Zelger

Non Votanti: n. 0 NESSUN NON VOTANTE

Favorevoli: n. 21

M. Adami, A. Bacciga, L. Bocchi, M. Bonato, P. Bressan, V. Comencini, M. De Marzi, L. Ferrari, A. Grassi, E. Guardini, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, F. Sboarina, N. Sesso, R. Simeoni, A. Velardi, M. Zandomeneghi

Contrari: n. 2 M. Bertucco, M. Vanzetto

Astenuti: n. 3 T. Ferrari, E. La Paglia, S. Vallani

DELIBERA

1. Di assumere tutto quanto riportato in premessa, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di determinare, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del TQRIF, sulla base del livello qualitativo previsto nei Contratti di servizio vigenti e nella Carta della qualità vigente, gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dai gestori dei singoli servizi, per tutta la durata del PEF, individuando per la gestione, di cui al bacino tariffario coincidente con il Comune di Verona, il posizionamento nello schema I di cui alla tabella dell'art. 3, comma 1 del TQRIF;
3. Di non determinare obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi ed ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema sopra individuato;
4. di trasmettere copia del suddetto provvedimento a:
 - ARERA ai sensi della deliberazione ARERA 15/2022/R/Rif;
 - AMIA Verona spa;
 - Solori spa.

- Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito come rilevato dal sistema e proclamato dal Presidente:

Consiglieri presenti: 27
Non Votanti: 0
Votanti: 27
Astenuti: 4
Favorevoli: 22
Contrari: 1

Presenti: n. 27

M. Adami, A. Bacciga, M. Bertucco, M. Bonato, P. Bressan, V. Comencini, M. De Marzi, T. Ferrari, L. Ferrari, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, E. La Paglia, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, G. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, F. Sboarina, N. Sesso, R. Simeoni, S. Vallani, M. Vanzetto, A. Velardi, M. Zandomeneghi

Assenti: n. 10

F. Benini, P. Bisinella, L. Bocchi, A. Bozza, D. Drudi, P. Meloni, M. Paci, C. Padovani, F. Tosi, A. Zelger

Non Votanti: n. 0 NESSUN NON VOTANTE

Favorevoli: n. 22

M. Adami, A. Bacciga, M. Bonato, P. Bressan, V. Comencini, M. De Marzi, L. Ferrari, A. Gennari, A. Grassi, E. Guardini, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, G. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, F. Sboarina, N. Sesso, R. Simeoni, A. Velardi, M. Zandomeneghi

Contrari: n. 1 M. Bertucco

Astenuti: n. 4 T. Ferrari, E. La Paglia, S. Vallani, M. Vanzetto

5. di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. ai fini di ottemperare alle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia.

*****omissis il resto*****

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

Firmato digitalmente da:
LEONARDO FERRARI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente da:

GIUSEPPE BARATTA